


N.° 1187.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

La seconda Domenica del mese di maggio di ogni anno è dichiarata FESTA DELLO STATUTO.

Art. 2.

Tutti i Municipi dello Stato celebreranno la predetta festa nazionale, presi gli opportuni concerti colle Autorità ecclesiastiche per la funzione religiosa.

Vi interverranno le Autorità civili e militari, la Guardia nazionale, i Corpi tutti dell'Armata di terra e di mare, il Corpo insegnante, e gli Studenti.

I Comuni stanzieranno le spese occorrenti a tale Festa nel loro bilancio.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che, munita del sigillo dello Stato, sarà registrata all'ufficio del Controllo generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data a Torino addì cinque maggio, mille ottocento cinquanteuno.

VITTORIO EMANUELE

V.° C. CAVOUR.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° COLLA.

GALVAGNO.